



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

- Provincia di Vicenza -

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: llpp@comune.monticello.vi.it

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2000

IQ-0404-17

Prot. n.

ORDINANZA N. 152/09

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO l'art. 33 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26.09.2007 come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28.10.2009;

VISTI gli artt. 7,15 e 159 del vigente Codice della Strada approvati e s.m.i. ed il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 ;

VISTO il D Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

RICORDA CHE:

la neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, né dai tetti, senza il permesso dell'Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.

Ogni proprietario di fabbricati ha l'obbligo di sgombrare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio, a scanso di esecuzione d'ufficio.

ORDINA

Ai proprietari dimoranti nello stabile , portieri ed i custodi o , in mancanza, agli inquilini abitanti od occupanti le case di privata abitazione, negozi, esercizi, stabilimenti, magazzini ecc. a:

- 1 - Sgombrare dalla neve e dal ghiaccio l'area antistante il rispettivo fabbricato per tutta la lunghezza del marciapiede e, ove questo non esista e l'ampiezza della strada lo consenta, per una larghezza di almeno m. 1.50 durante e dopo le precipitazioni nevose. La neve dovrà essere ammucchiata lungo il marciapiede o al margine dell'area sgomberata in modo da non impedire la libera circolazione veicolare e pedonale;
- 2 - Aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque e, se possibile, anche una striscia di cm. 20 di cunetta lungo il filo del marciapiede, sempre per facilitare il deflusso delle acque;
- 3 - Rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose. Si deve tenere presente che lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi e da qualunque posto sopra il livello del suolo, deve farsi sempre con le opportune cautele affinché l'operazione non riesca pericolosa od incomoda ai passanti e non provochi danni alle cose;
- 4 - Far sostare i mezzi di trasporto al margine destro della strada, rimuovendoli dalle posizioni irregolari e ciò per facilitare il transito degli spartineve senza dover incorrere alla rimozione forzata.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

- Provincia di Vicenza -

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: llpp@comune.monticello.vi.it

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2000

IQ-0404-17

- 5 Allontanare i veicoli dalla sede stradale ricoverandoli altrove, preferibilmente all'interno della loro proprietà, per agevolare le operazioni di rimozione della neve, fino a quando il servizio pubblico non abbia provveduto a liberare la carreggiata;
- 6 E' vietato depositare sulle vie, piazze, aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o luoghi privati e scaricare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via. Solo in caso di comprovata urgenza e necessità, durante le operazioni di rimozione della neve dai tetti, si potrà scaricare la neve su suolo pubblico previa, comunque, autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e l'adozione di tutte le cautele necessarie per evitare danni a cose e persone, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tale attività;
7. E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori degli immobili in pubbliche strade di provvedere al taglio dei rami di alberi esistenti sulla loro proprietà e sporgenti sul suolo pubblico se pericolanti, attesa la loro responsabilità per eventuali danni a terzi;
8. E' vietato gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui marciapiedi, passaggi pedonali e sulla carreggiata stradale.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

AVVERTE

Il personale del Consorzio di Polizia Locale "*Nordest Vicentino*" sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° e art.5 comma 3 della Legge 7.08.1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 dalla notificazione della presente.

Il responsabile del procedimento è il geom. Lucio Dalla Valle.

Che le inadempienze saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni regolamentari, fatta salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione per danni a persone e cose conseguenti alle inadempienze stesse.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio Comunale;

l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

- 1) al Sig. SINDACO - Sede
- 2) al Sig. Assessore alla Viabilità - Sede
- 3) Al Consorzio di Polizia Locale "*Nordest Vicentino*" – Distaccamento Sede
- 4) All'URP - sede
- 5) Agli atti dell'Ufficio tecnico – Servizio Lavori Pubblici - Sede

Dalla Residenza Municipale, 11 Dicembre 2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Emanuele Ferronato